

6. IMPONIBILITÀ AUTO AD USO PROMISCO

L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 14/E/2026, ha dato risposta a un quesito in tema di assegnazione di veicoli in uso promiscuo nel caso in cui l'importo pagato dal dipendente sia eccedente il valore convenzionale del fringe benefit, contribuendo al costo del noleggio non solo appunto con la trattenuta mensile pari al 100% del valore convenzionale del fringe benefit determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, ma per l'intero onere economico sostenuto dall'azienda.

Si ricorda che per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo il benefit si assoggetta a tassazione al netto delle sole somme eventualmente trattenute al dipendente (con il metodo del versamento o della trattenuta) per il solo uso a fini personali del veicolo stesso, così come precisato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/1997.

Secondo l'Agenzia, contrariamente a quanto ipotizzato dall'istante, le somme corrisposte dal dipendente oltre il valore del fringe benefit calcolato secondo i parametri previsti, a copertura del restante onere sostenuto dalla datrice di lavoro, devono perciò essere trattenute dal netto della retribuzione variabile, perché le somme eccedenti il valore del benefit devono concorrere alla formazione del reddito complessivo.